

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**Sezioni Unite**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF** **(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 28 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Componenti aggiunti Avv. Maurizio BORGIO, Dott. Franco MASSI, Prof. Paolo TARTAGLIA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

### **1. RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;**
- **AMMENDA DI €2.000.00,**

**INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO CALCIATORE VITALE DI DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Riservata.

### **2. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese di Cremona infligge alla Società U.S. Cremonese S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €9.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/RIMINI DEL 29.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell'1.10.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ex art. 37, comma 1, lett. c, C.G.S. e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata applica la sanzione della chiusura per un turno del Settore denominato Curva Sud dello Stadio Brianteo. Sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis, C.G.S..

**4. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO DISTINTI DENOMINATO “CURVA NORD” PER UNA GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ,**

**INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone annullando la decisione impugnata, infligge la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 28 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete